

Parlamentsdienste
Services du Parlement
Servizi del Parlamento
Servetschs dal parlament



Servizi del Parlamento
CH-3003 Berna

parl.ch

Possibilità di consultazione dei lavori dell'Assemblea federale e dei lavori dell'Amministrazione federale



Diverse basi giuridiche consentono di consultare i lavori dell'Amministrazione e del Parlamento. Lo scopo fondamentale di tale possibilità di consultazione consiste nella trasparenza e nella comprensibilità dei lavori dell'Amministrazione e di quelli dell'Assemblea federale. Sostanzialmente l'accesso ai vari documenti è disciplinato da due leggi:

1. Accesso ai documenti dell'Assemblea federale e dei suoi organi: la legge sul Parlamento e l'ordinanza sull'amministrazione parlamentare definiscono la procedura

La [legge sul Parlamento](#) (LParl) e l'[ordinanza sull'amministrazione parlamentare](#) (Oparl) disciplinano l'accesso ai documenti dell'Assemblea federale e dei suoi organi. Si distingue tra la natura pubblica delle sedute delle Camere e quella confidenziale delle sedute di commissione¹:

- secondo [gli articoli 4 e 5 della legge sul Parlamento](#), **le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea federale sono, in linea di principio, pubbliche**. Essa informa in merito ai propri lavori (cfr. www.parlamento.ch);
- le **deliberazioni nelle commissioni** dell'Assemblea federale, invece, sono confidenziali; in particolare, non viene divulgata la posizione assunta dai singoli partecipanti, né reso noto come essi hanno votato (cfr. [art. 47 LParl](#)); quale conseguenza della natura confidenziale delle deliberazioni, anche i verbali e i documenti delle commissioni sono confidenziali;
- in contropartita della natura confidenziale delle loro deliberazioni, le commissioni informano il pubblico sui risultati delle stesse (cfr. [art. 48 LParl](#), [art. 20 RCN](#) e [art. 15 RCS](#), nonché [news](#)) e riferiscono alla Camera ([art. 19 RCN](#) e [art. 16 RCS](#), cfr. [Boll. uff.](#));
- ai sensi dell'[articolo 7 Oparl](#), **la consultazione dei verbali**² deve essere autorizzata, su domanda, per **scopi scientifici** e **l'applicazione del diritto** una volta terminati i lavori. La riservatezza deve essere rispettata quando si consultano i verbali, in particolare non li si può citare letteralmente né rendere noto chi ha assunto quale posizione o come ha votato.
- fondandosi sull'[articolo 8a Oparl](#), **le commissioni di vigilanza** e **le delegazioni di vigilanza** (Commissioni della gestione CdG, Delegazione della gestione DelCdG, Commissioni delle finanze CdF e Delegazione delle finanze DelFin) hanno emanato **proprie norme** riguardanti la consultazione dei verbali ([CdG e DelCdG](#); [CdF e DelFin](#))³;
- la **decisione** in merito alla consultazione dei verbali è **definitiva**, non vi è alcuna possibilità di ricorso;
- una volta scaduti i termini di protezione della legge federale sull'archiviazione ([LAr](#)), i documenti sono liberamente accessibili presso l'Archivio federale. Di norma, ai sensi dell'[articolo 9 LAr](#) ai documenti delle commissioni tematiche si applica un termine di protezione di 30 anni.

Queste norme si applicano anche:

- **quando l'Amministrazione federale opera per conto dell'Assemblea federale**. Quando, ad esempio, su mandato di una commissione l'Amministrazione federale redige un documento o una perizia (quanto al ricorso all'Amministrazione federale da parte del Parlamento, cfr. [art. 155 Cost.](#), [art. 68 LParl](#) e [art. 112 LParl](#));
- quando i Servizi del Parlamento operano per conto degli organi dell'Assemblea federale, ad esempio quando organizzano le sedute delle commissioni, le verbalizzano, redigono documenti di lavoro ecc.;
- quando qualcuno presenta all'Archivio federale una domanda di consultazione di documenti archiviati delle commissioni.

¹ Tali norme si applicano anche ai documenti degli Uffici, delle delegazioni e delle sottocommissioni

² V. allegato.

³ V. allegato.



2. Accesso ai documenti dell'amministrazione: la legge federale sul principio di trasparenza stabilisce la procedura

La [legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione](#) (LTras) promuove la trasparenza in materia di mandato, organizzazione e attività dell'amministrazione e garantisce l'accesso a documenti ufficiali:

- la **LTras non si applica all'Assemblea federale e ai suoi organi**. Quando i Servizi del Parlamento, menzionati nel campo d'applicazione della LTras, non operano per conto della propria amministrazione bensì dell'Assemblea federale e dei suoi organi, si applicano le norme del diritto parlamentare (cfr. punto 1);
- secondo l'[articolo 2 LTras](#), l'Amministrazione federale e i Servizi del Parlamento sono soggetti alla LTras. I **Servizi del Parlamento sono soggetti alla LTras per i settori in cui operano ai fini della propria amministrazione e non su mandato della Delegazione amministrativa**, se dunque, ad esempio, acquistano strumenti informatici o mobilio per i propri collaboratori oppure offrono loro formazioni;
- secondo l'[articolo 6 LTras](#), ogni persona può presentare una richiesta per consultare documenti ufficiali.



Allegato

Consultazione dei verbali e dei documenti riservati delle commissioni secondo [articolo 7 segg. Oparl](#)

Condizione richiesta per la consultazione di documenti: scopo scientifico o applicazione del diritto

Terminati i dibattiti, a votazione finale avvenuta, se del caso scaduto il termine di referendum o a votazione popolare avvenuta, la consultazione di documenti è autorizzata per **scopi scientifici** e per **l'applicazione del diritto**.

Che cosa deve contenere una domanda: oggetto / scopo / indirizzo postale

Una domanda completa comprende:

1. L'**indicazione dell'oggetto**; numero e titolo dell'oggetto (p. es.: [21.079](#) – Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl). Modifica). Il numero e il titolo dell'oggetto si trovano nella banca dati degli affari parlamentari «[Curia Vista](#)». In mancanza del numero e del titolo dell'oggetto, occorre fornire informazioni il più possibile precise sull'oggetto cercato.
2. La **motivazione della consultazione** deve contenere le seguenti indicazioni:
 - **scopi scientifici**: indicazione riguardante la pubblicazione prevista e il luogo di pubblicazione. Per lavori di ricerca svolti presso un'università occorre una conferma scritta da parte del docente supervisore;
 - **applicazione del diritto**: indicazioni sull'impiego in un procedimento pendente;
3. L'**indirizzo e-mail** e il **numero di cellulare** del richiedente.

A chi devono essere inviate le domande di consultazione: Servizi del Parlamento

Le domande di consultazione dei verbali devono essere inviate via e-mail (rechtsdienst@parl.admin.ch) o per posta al Servizio giuridico dei Servizi del Parlamento, 3003 Berna.

Consultazione dei verbali: accesso a un sito Web protetto

Se una domanda viene approvata, i Servizi del Parlamento concedono al richiedente l'accesso ai verbali in forma elettronica. La consultazione è gratuita.